

Codice A1103A

D.D. 24 marzo 2022, n. 141

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 a carico di singolo trasgressore. Accertamento della somma di 1.890,00 sul capitolo 32066 del bilancio gestionale 2021-23 annualità 2022 in esercizio provvisorio (F. 26FOR/2017)



ATTO DD 141/A1103A/2022

DEL 24/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 a carico di singolo trasgressore. Accertamento della somma di 1.890,00 sul capitolo 32066 del bilancio gestionale 2021-23 annualità 2022 in esercizio provvisorio (F. 26FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 3501 del 28/06/2017 dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di VERBANIA a carico del sig. *omissis*, titolare di impresa boschiva censita al registro dedicato, nei confronti del quale con processo verbale nn° 01 e 02 del 03/03/2017 elevato da Agenti del Comando Stazione di MUCUGNAGA, per i fatti accertati in data 15/02/2017 alle ore 10,21 su un terreno boschivo denominato "Opaco di Borgone" del Comune di CEPPO MORELLI (VB), è stato accertato quanto segue:

- pv 01, esecuzione di interventi selvoturali in assenza di comunicazione semplice;
- pv 02, violazione all'art. 13 della L.r. 04/2009 per taglio di n. 69 piante d'alto fusto in assenza di piedilista di martellata in area di circa 1,5 ettari.

Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione avvenuta in data 13.03.2017;

Atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689 senza istanza di audizione;

. Preso atto della sola parziale risposta alla richiesta di controdeduzioni inviata dal comando stazione autore dell'accertamento;

Ritenuto che un professionista dei tagli boschivi, quale è il titolare di una impresa forestale, sia in grado di cogliere la portata illecita della violazione anche senza un riferimento formalmente preciso alla disposizione violata del regolamento forestale;

Ritenuto di poter prendere a riferimento quantitativo, in mancanza di controargomentazioni degli

accertatori sul punto, il calcolo di valore del danno contenuto nella relazione tecnica forestale di parte (845,00 euro), a base delle sanzioni da comminarsi;

Visto l'art. 13 della L.R. n. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36 comma primo lettera c) della stessa legge;

Visto il Regolamento Forestale n. 4/R2015;

Preso atto delle controdeduzioni dell'autorità accertatrice del 9.2.22;

Preso atto della risposta fornita dal trasgressore alle controdeduzioni di parte accertatrice del 9.2.22;

Preso atto della corrispondenza, in particolare la risposta del 2.3.2022, intercorsa con l'avvocato di parte volta concordare una soluzione conciliativa che tenga conto delle incertezze quantitative della violazione contestata e confermata, invece, rispetto all'AN;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Ritenuto di dovere prendere a riferimento per il calcolo della sanzione più grave il danno calcolato dalla perizia di parte (845,00 euro);

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTO in particolare l'art. 13, della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, 1° c. let c) della L.R. 4/2009;
- VISTA la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;
- VISTO il DPGR 4/R2015, artt. 9-10
- VISTA la LR n. 21 del 29.07.2021;
- VISTA la LR n. 25 del 27.12.2021;

determina

in Euro 1690,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa rispetto al pv 2,
in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa rispetto al pv 1,

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 1.890,00 di cui Euro 1890,00 a titolo di sanzione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA). Si accerta la somma di euro 1.890,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022 (ben.n. 373875) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella